



COMUNE DI SAN DANIELE PO
Provincia di Cremona

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI PIEVE D'OLMI E SAN DANIELE PO (PROVINCIA DI CREMONA) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 130, LEGGE 56/2014 E DELL'ART. 7-BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 29/2006 MODIFICATA DALLA L.R. N. 17/2017.	Nr. Prog	17
	Data	30/03/2023
	Seduta Nr.	4

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 18:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenza	Assenza
PERSICO DAVIDE	Sindaco	X	
GAMBAROTTI VITTORINA	Consigliere	X	
GUERRESCHI FRANCESCA	Consigliere	X	
POLENGHI GRAZIELLA	Consigliere	X	
PINAZZO NICOL	Consigliere	X	
MULATTIERI ALESSANDRO	Consigliere	X	
PINI ENRICO	Consigliere	X	
BRANCA ALBERTO CATULLO	Consigliere		X
MIGLIOLI MARCO	Consigliere	X	
PONZONI ALDINO	Consigliere		X
PIAZZI CARLO	Consigliere		X

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE , DOTT. ZANARA ALFREDO che provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il DOTT. DAVIDE PERSICO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 30/03/2023

OGGETTO:

AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI PIEVE D'OLMI E SAN DANIELE PO (PROVINCIA DI CREMONA) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 130, LEGGE 56/2014 E DELL'ART. 7-BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 29/2006 MODIFICATA DALLA L.R. N. 17/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- fino alla riforma del titolo V della Costituzione, la Repubblica italiana si è fondata sul “regionalismo”, ossia su un sistema in cui si riconoscevano limitate autonomie alle regioni, riservando allo Stato la competenza su tutto quanto non esplicitamente delegato alle regioni stesse;
- con la legge costituzionale n. 3/2001 si è assistito ad un processo di riduzione delle competenze dello stato e della loro contemporanea attribuzione alle regioni e agli altri enti locali, ovvero ha avuto origine quel fenomeno caratterizzato da un processo di devoluzione c.d. “federalismo”;
- il fulcro della normativa è stato il riconoscimento, in particolare ai Comuni di un ruolo di assoluta centralità nel sistema dei poteri locali, e quindi di funzioni proprie e conferite mediante legge statale o regionale (art. 118 cost.) nonché di risorse autonome mediante cui poter finanziare le funzioni pubbliche loro attribuite (art. 119 cost.), fatto salvo l'intervento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
- l'ampliamento dei compiti attribuiti ai Comuni unitamente ai contraccolpi della sfavorevole situazione economica degli ultimi anni, hanno fatto emergere l'inadeguatezza della dimensione territoriale di alcuni enti e l'inidoneità delle strutture preposte all'esercizio dei compiti agli stessi attribuiti al punto da privilegiare misure volte alla salvaguardia dell'autonomia dei piccoli Comuni, con un rafforzamento dei fenomeni associativi;
- una dimensione territoriale maggiore, che assicuri bacini di utenza di numero adeguato ai fini della economicità/efficienza nella gestione dei servizi comunali, associata alle economie di scala da realizzare attraverso la riorganizzazione degli apparati amministrativi e burocratici, sono l'unica alternativa per contrastare la tendenza (obbligata) all'aumento della pressione fiscale e delle tariffe dei servizi;

RICHIAMATI:

- l'art. 15 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “*A norma degli articoli 117 e 133 della costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite..... Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.....*”;

DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 30/03/2023

- il Decreto-Legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010), all'art. 14, comma 28, prevede per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che le funzioni fondamentali previste dall'art. 21, comma 3 della legge n. 42 del 2009 siano obbligatoriamente esercitate in forma associata attraverso convenzione o unione. Stessa cosa vale per i comuni appartenenti o già appartenenti a comunità montane con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti;
- il D.L. 98/2011 (convertito nella legge 111/2011) il cui art. 20, comma 2-quater fissa il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;
- il D.L. 138/2011 (convertito nella legge 148/2011) all'art. 16, commi 22 e ss cambia il limite demografico in 10.000 abitanti, salvo diverso limite individuato dalla Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al decreto- legge;
- il D.L. 95 del 2012 (convertito con legge 135 del 2012) che, all'art. 19, dopo aver individuato le funzioni fondamentali dei Comuni stabilisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata introducendo uno scadenario per l'attuazione di tale norma;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" (cd *legge Delrio*), che modificando gli istituti dell'unione (art. 1 commi 4, da 104 a 115, 131 e 134) e della fusione (art. 1 commi da 116 a 134) dei Comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sancisce:
 - all'art. 1:
 - comma 116 che in caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione;
- la Legge Regionale n. 29 del 15.12.2006 recante "*Testo Unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali*";

VISTO in particolare l'art. 7-bis della L.R. n. 29/2006 che prevede:

1. Ai fini della richiesta di cui all'articolo 7, comma 3, ciascun consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell'iniziativa legislativa di cui agli articoli 4, 5 e 6, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. Le deliberazioni dei consigli comunali riportano la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, nonché la proposta o le proposte di denominazione per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per le incorporazioni di uno o più Comuni in Comuni contigui, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l'invio alla Regione ai sensi del comma 4.
2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del Comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1.

DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 30/03/2023

3. Il Comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.
4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, i Comuni interessati inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al comma 1, unitamente alla documentazione indicata all'articolo 7-quater, comma 3, lettera c), fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis dello stesso articolo 7-quater.
5. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine temporale, dell'ultima deliberazione di consiglio comunale di cui al comma 1 e della relativa documentazione, ciascun comune può deliberare sull'effettuazione del referendum di cui all'articolo 7-quater;

RICORDATO, inoltre, che le popolazioni interessate saranno sentite, ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo la disciplina regionale;

PRECISATO in proposito che il Comune di San Daniele Po procederà in sede consiliare, successivamente all'adozione del presente atto e comunque nei tempi consoni per la convocazione del referendum, all'aggiornamento del vigente Statuto Comunale e all'approvazione del Regolamento per le consultazioni referendarie comunali;

CONSIDERATO che, sulla base dei citati presupposti, i Sindaci e gli amministratori dei Comuni DI Pieve d'Olmi e San Daniele Po hanno ritenuto che la fusione possa rappresentare una soluzione efficace nella gestione ed erogazione dei servizi al cittadino oggi fortemente penalizzata a causa della difficoltà di garantire adeguati livelli di innovazione e miglioramento, ma anche dall'insufficiente forza contrattuale nel negoziare, con soggetti terzi, condizioni di collaborazione vantaggiose;

DATO ATTO della situazione attuale del Comune di San Daniele Po che ha deliberato lo stato di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del D.Lgs. n. 267/2000 e delle prescrizioni relative al risanamento di cui al titolo V definite dagli artt. 264 e seguenti del TUEL;

ATTESO che la fusione consente di acquisire risorse finanziarie attraverso misure d'incentivazione statale create allo scopo;

DATO ATTO che le amministrazioni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po hanno avviato un percorso di indagine, ricerca e sviluppo al fine di approfondire l'ipotesi di una fusione tra i due Comuni, mediante l'affidamento ad un soggetto esterno dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità, al fine di condurre una complessiva analisi organizzativa e del contesto territoriale, che consenta di rilevare la dimensione organizzativa e gestionale del nuovo Comune derivante dalla fusione;

CONSIDERATO che lo studio di fattibilità del progetto di fusione deve dimostrare che la fusione, mediante la messa in rete delle risorse umane, finanziarie e strumentali e logiche di polifunzionalità nel personale consentirà di realizzare economie di scala e, nel medio e lungo periodo, il miglioramento della qualità delle prestazioni dei servizi;

DATO ATTO che il Comune di Pieve d'Olmi, per la verifica della fattibilità della fusione ha affidato un incarico allo Studio RA Revisori Associati di Mantova, per la predisposizione del progetto di fusione e l'assistenza nelle fasi del procedimento;

RITENUTO, quindi, di esprimere l'interesse e la volontà di pervenire alla fusione dei Comuni di Pieve d'Olmi e del Comune di San Daniele Po, e di approvare con il presente atto l'avvio del

DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 30/03/2023

confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche, ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. 29/2006, finalizzato all'iniziativa di fusione per la modifica territoriale conseguente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. X/7104 del 25.09.2017 avente ad oggetto "Modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, modalità di convocazione degli elettori ed ulteriori indicazioni operative in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 2017, n. 17 (Revisione delle procedure in materia di istituzioni di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali-Modifica del Titolo II della L.R. n. 29/2006) - Referendum consultivo comunale ai sensi dell'art. 7-quater della legge regionale 15 dicembre 2006 n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali);

VISTO che, al fine della fusione verrà sottoposto alla popolazione il seguente quesito referendario, formulato in conformità con la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia soprarichiamata:

- Volete che i comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po siano unificati?**

DATO ATTO che, secondo le nuove disposizioni, è necessario che venga individuata, già in via preliminare, la denominazione del nuovo Comune risultante dalla fusione, e che a tal fine le amministrazioni degli enti interessati hanno individuato la seguente rosa di possibili denominazioni, la cui scelta sarà rimessa a quesito referendario:

1. SAN DANIELE PO – PIEVE D'OLMI
2. PIEVE RIPA PO
3. PIEVE DI PO

VISTO la rosa di nomi il quesito a cui sarà chiamata a rispondere la popolazione per la scelta del nome sarà così formulato:

- Volete che il nuovo comune sia denominato:**

1. SAN DANIELE PO – PIEVE D'OLMI
2. PIEVE RIPA PO
3. PIEVE DI PO

STANTE l'opportunità ed il dovere di fornire precise indicazioni a tutti gli interessati sulle modalità di presentazione di osservazioni o proposte di modifica, oltre che il termine di presentazione delle stesse, come prescritto dall'art. 7-bis della L.R. n. 29/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che con legge regionale sono state definite le ulteriori modalità della procedura di fusione e che la Regione Lombardia, nel recepire quanto indicato dalla Legge Delrio, ha modificato per ultima con legge regionale n. 17 del 6 luglio 2017, la vigente legge n. 29 del 15 dicembre 2006;

RICORDATO che sia il Comune di Pieve d'Olmi che il Comune di San Daniele Po sono soggetti per legge agli obblighi di gestione associata obbligatoria, avendo una popolazione residente inferiore a 5000 abitanti;

DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 30/03/2023

ATTESO che l'articolo 2, comma 1, legge 25 febbraio 2022, n. 151 ha prorogato l'obbligatorietà di cui al punto precedente, di cui alla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che con precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale, ad oggetto "**Proposta di avvio del percorso per la realizzazione del progetto di fusione fra i Comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po**", i consigli comunali dei Comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po hanno manifestato l'intendimento di intraprendere il percorso di fusione dei Comuni stessi;

RITENUTO che siano presenti i presupposti necessari per intraprendere un procedimento di fusione, sia per ragioni di miglioramento del livello di qualità e quantità di servizi che si renderebbe possibile erogare ad entrambe le collettività di riferimento, sia per ragioni economiche con conseguente possibilità sia di effettuare gli investimenti necessari a livello territoriale sia per ridurre imposte, tasse e tariffe comunali, nonché, per il Comune di San Daniele Po l'opportunità in tempi contenuti e certi di raggiungere il risultato di un bilancio stabilmente riequilibrato;

DATO ATTO che la fusione tra i due Comuni assicurerà ad entrambi notevoli vantaggi sul piano finanziario e, in particolare, sul piano dell'affievolimento dei vincoli in materia di finanza pubblica e per il riconoscimento degli importanti contributi statali diretti ad incentivare le fusioni;

DATO ATTO che a seguito della fusione il nuovo Comune succederà in tutti i rapporti giuridici di entrambi i Comuni;

VISTO l'allegato documento contenente il progetto di fusione che sarà oggetto di esame nelle more delle procedure di confronto pubblico previsto dalla legislazione regionale;

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, d.lgs.267/2000 e s.m.i. di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., non necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari ed astenuti nessuno, resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di avvio della procedura per la **fusione fra i Comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 n. 56 e dall'art. 7-bis della Legge Regionale n. 29/2006, come modificata dalla L.R. 26 n. 15/2017**, per le motivazioni di cui in premessa.

DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 30/03/2023

- 2) Di approvare il progetto di fusione fra i Comuni di Pieve d'Olmi e di San Daniele Po, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che il Comune di San Daniele Po procederà in sede consiliare, successivamente all'adozione della presente deliberazione e comunque nei tempi consoni per la convocazione del referendum, all'aggiornamento del vigente Statuto Comunale e all'approvazione del Regolamento per le consultazioni referendarie comunali;
- 4) Di dare atto che, trattandosi di una fusione, è necessario che venga individuata la denominazione del nuovo Comune e che a tal fine le Amministrazioni degli enti interessati hanno individuato la seguente rosa di possibili denominazioni, con possibilità di modifica previa consultazione locale preliminare da inviare a Regione Lombardia, la cui scelta sarà rimessa a quesito referendario:

1. SAN DANIELE PO – PIEVE D'OLMI
2. PIEVE RIPA PO
3. PIEVE DI PO

- 5) Di approvare i quesiti referendari come di seguito riportati:

1^ QUESITO REFERENDARIO:

Volete che i comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po siano unificati?

SI

NO

2^ QUESITO REFERENDARIO:

Volete che il nuovo comune sia denominato:

1. SAN DANIELE PO – PIEVE D'OLMI
2. PIEVE RIPA PO
3. PIEVE DI PO

- 6) Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune un avviso di avvio del procedimento, con allegata la presente deliberazione preliminare, ai sensi dell'art. 7bis, co. 2 della l.r. 29/2006.
- 7) Di stabilire che chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e proposte di modifica che dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 GIUGNO 2023**, sui contenuti del progetto di fusione allegato al presente atto o sulle proposte di modifica della denominazione del Comune incorporante, esclusivamente con le seguenti modalità:
 - consegna diretta al protocollo del Comune di Pieve d'Olmi o San Daniele Po in forma cartacea scritta a macchina o personal computer, allegando copia del documento di riconoscimento del presentatore;

DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 30/03/2023

- a mezzo di servizio postale mediante raccomandata AR scritta a macchina o personal computer e indirizzata al Comune di Pieve d'Olmi o al Comune di San Daniele Po;
- a mezzo di posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente anch'essa certificata (P.E.C.) allegando eventuali documenti esclusivamente in formato “.pdf” ai seguenti indirizzo P.E.C.:

comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it

Oppure

comune.sandanielepo@pec.regione.lombardia.it

- 8) Di dare atto che i Comuni interessati declinano ogni responsabilità sul mancato, inesatto o incompleto invio in tempo utile delle osservazioni o proposte pervenuti oltre il termine, o trasmesse con modalità o formati diversi da quelli indicati e/o illeggibili e/o indirizzate a casella di posta elettronica diversa da quelle indicate o proveniente da posta elettronica non certificata, che saranno considerate irricevibili lasciando all'onere del proponente la verifica nella propria casella PEC dell'avvenuta o meno accettazione e consegna di trasmissione da parte del sistema.
- 9) Di stabilire fin da ora che le osservazioni o proposte di modifica saranno vagliate, con proposta di accoglimento/non accoglimento, dal Gruppo di Lavoro formato da rappresentanti dei due Comuni, cui sarà lasciata la più ampia autonomia organizzativa, ed i cui lavori termineranno con l'elaborazione di una proposta di versione definitiva del progetto di fusione e della proposta o delle proposte di denominazione del Comune e loro trasmissione ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione definitiva con la deliberazione prescritta dall'art. 7-quater commi 1 e 2 della L.R. n. 29/2006 e s.m.i.
- 10) Di stabilire sin d'ora che la Commissione Congiunta Paritetica sarà composta dai Sindaci di Pieve d'Olmi e San Daniele Po che ne sono membri di diritto e da numero 3 (tre) consiglieri comunali per ciascun Comune, nominati dai rispettivi Consigli Comunali con scrutinio segreto e modalità di espressione di un'unica preferenza, in cui verrà garantita la rappresentatività delle minoranze (con la partecipazione del consigliere di minoranza che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze).
- 11) La nomina dei consiglieri comunali che rappresentano il proprio Comune nella Commissione avverrà entro il termine per la presentazione delle osservazioni e proposte fissato per il giorno 15 GIUGNO 2023.
- 12) La commissione sarà assistita nei suoi lavori dai Segretari comunali e da un rappresentante dello Studio RA Revisori Associati (proposta da valutare), cui è stata affidata l'elaborazione del progetto di fusione e l'assistenza alle fasi della procedura di fusione.
- 13) Ai membri della Commissione Paritetica non sarà riconosciuta alcuna forma di indennità o rimborso spese.
- 14) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 29/2006, ciascun Comune effettuerà autonomamente anche confronti preliminari pubblici e potrà determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche.
- 15) Di trasmettere entro 10 giorni dalla sua approvazione la presente deliberazione alla Struttura regionale competente in materia di Enti locali, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 4, della L.R.

DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 30/03/2023

29/2006 e s.m.i., via P.E.C. all'indirizzo entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it, unitamente alla documentazione indicata.

16) Di dare atto dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

17) Di dare atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., non necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Quindi,

Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, contrari ed astenuti nessuno, resi ed espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal Presidente

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 30/03/2023

DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 30/03/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Zanara Alfredo, responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi degli artt.. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto.

Note/Motivazione:

San Daniele Po, 25/03/2023

Il Responsabile
F.to Dott. Zanara Alfredo

DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 30/03/2023

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dott. Davide Persico

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Zanara Alfredo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La suesesa deliberazione:

Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal 07/04/2023 al 22/04/2023 ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

San Daniele Po, li 07/04/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Zanara Alfredo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto diverrà esecutivo ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (17/04/2023) ai sensi art. 134, comma 3°, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. n. 267 18 agosto 2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Zanara Alfredo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
07/04/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Zanara Alfredo